

RELAZIONE TECNICA

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA PER LA INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROVVEDIMENTO CIP 14 NOVEMBRE 1990, N. 34

1. Quadro giuridico di riferimento

Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito CIP) 14 novembre 1990, n.34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.270 del 19 novembre 1990 (di seguito provvedimento CIP n.34/90) ha affidato al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate (di seguito Comitato tecnico) istituito con il provvedimento CIP 12 luglio 1989, n.15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989, (di seguito provvedimento CIP n.15/89) il compito di operare un esame istruttorio al fine di fissare, *“con provvedimento del Ministro dell'industria”....“per ciascun impianto idroelettrico a serbatoio e a bacino e ad acqua fluente con potenza nominale di concessione superiore a 3 MW per gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, nonché per gli impianti alimentati da rifiuti e/o biomasse i prezzi di cessione all'Enel e i contributi alle imprese produttrici-distributrici”*. Al Comitato tecnico era anche attribuito il compito di fissare la durata di erogazione del contributo.

I criteri di determinazione dei prezzi e dei contributi dovevano essere fissati dal CIP e in seguito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373.

Il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n.6 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito provvedimento CIP n. 6/92) ha stabilito i prezzi e i contributi, in misura forfetaria per tutte le tipologie di impianti di cui il provvedimento CIP n.34/90 prevedeva l'accertamento dei costi, nulla stabilendo tuttavia per gli impianti di teleriscaldamento.

Il titolo VII, lettera B) Norme transitorie, punto 1 del medesimo provvedimento CIP n. 6/92 stabilisce che si *“mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90”* e fa *“salva la facoltà di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti”*

2. Situazione attuale

Gli impianti che alla data del 31 dicembre 1995, vale a dire al termine di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90, hanno esercitato la suddetta opzione e sono oggi ancora in attesa dell'accertamento dei costi, ricevono un contributo pari a 45 lire per kWh prodotto in ore piene (in conformità alla tabella C allegata al provvedimento CIP n. 34/90). Tale importo rappresenta il *contributo erogato, con riserva di conguaglio fino all'emanazione del provvedimento formale*, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito CCSE), sulla base di quanto dispone il titolo I, lettera B), punto 2 dello stesso provvedimento CIP n. 34/90.

Dai dati trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità) dalla CCSE con nota in data 24 aprile 1998 (prot. n.148), risulta che i seguenti 16 impianti, appartenenti a 8 imprese produttrici-distributrici :

• Impianto Diesel Nord	A. S. M. BRESCIA	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Kniepass	A. S. M. BRUNICO	impianto idroelettrico
• Impianto Ospedale	A. S. M. BRUNICO	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Pedagna	A. M. I. IMOLA	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto v.le Manzoni	A. S. M. ROVERETO	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Stedileri	A. S. M. ROVERETO (50%)	impianto idroelettrico
•	A.G.S.M VERONA (50%)	
• Impianto Forte Procolo	A.G.S.M. VERONA	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Golosine	A.G.S.M. VERONA	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Banchette	A.G.S.M. VERONA	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Centro Città	A.G.S.M. VERONA	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Le Vallette	A.E.M. TORINO	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Mirafiori Nord	A.E.M. TORINO	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto compl. Sportivo	A.E.M. TORINO	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto compl.Scolastico	A.E.M. TORINO	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto via Vici	A.S.P.M OSIMO	cogenerazione con teleriscaldamento
• Impianto Tor di Valle	A.C.E.A. ROMA	cogenerazione con teleriscaldamento

si trovano ad essere oggetto dell'opzione soprarichiamata e in attesa dell'accertamento dei costi. Tali impianti avrebbero percepito complessivamente, dall' 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1996, un importo di oltre 56 miliardi di lire.

In particolare si segnalano : 15 miliardi di lire percepiti, a titolo di acconto, dall'AEM di Torino con due impianti di teleriscaldamento; 11 miliardi di lire percepiti dall'ASM di Brescia con un impianto di teleriscaldamento; 11 miliardi di lire percepiti dall'AGSM di Verona con 4 impianti di teleriscaldamento e 1 impianto idroelettrico; 6 miliardi di lire percepiti dall'ACEA di Roma con un impianto di teleriscaldamento.

3. Intervento proposto

In via cautelativa, in attesa di procedere ai singoli accertamenti, si ritiene opportuno evitare che tali impianti usufruiscano del contributo, per un tempo superiore a quello fissato per l'incentivazione sia dal provvedimento CIP n. 34/90 (5 anni), sia dal provvedimento CIP n. 6/92 (8 anni), e che si dia di conseguenza origine ad aspettative per eventuali proroghe.

Si propone pertanto che l'Autorità integri la disciplina prevista dal provvedimento CIP n. 34/90 applicando, per il contributo di cui al tipo di impianto n.4 della tabella C), la stessa durata di otto anni prevista dal provvedimento CIP n.6/92 per le componenti di cui al titolo II, punto 3 dello stesso provvedimento, ciò a motivo delle considerazioni seguenti:

- il provvedimento CIP n. 6/92 fissa una durata del contributo pari a otto anni di esercizio per tutti gli impianti, prima soggetti ad accertamento ai sensi del CIP n. 34/90, ad eccezione degli impianti di teleriscaldamento;
- gli impianti oggetto di questa relazione sono di norma caratterizzati da periodi di ammortamento superiori rispetto a quelli previsti per la generalità degli altri impianti incentivati ai sensi del provvedimento CIP n. 34/90.

- l'adozione di un criterio di uniformità del trattamento si traduce nella congruità di una durata dell'incentivazione pari a otto anni, anziché pari a cinque anni come stabilito negli altri casi dal provvedimento CIP n. 34/90.

Si fa inoltre notare che gli stessi impianti hanno nel loro insieme goduto del regime di incentivazione per oltre sette anni e pertanto il termine di otto anni di esercizio giungerebbe a scadenza entro il prossimo 31 dicembre 1998.

Roma, 3 luglio 1998

Patrizia Cardillo